



“NEWSLETTER EDIZIONE SPECIALE COVID – 19”

DECRETO LEGGE “RILANCIO” 19 maggio 2020 n. 34

Di seguito alcune disposizioni d'interesse per il settore agricolo, previste dal Decreto “Rilancio”

Contributo a fondo perduto

In favore dei soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica “Covid-19” esercenti attività d'impresa, attività di lavoro autonomo o titolari di reddito agrario, titolari di partita IVA, **viene introdotto un contributo a fondo perduto**, a condizione che l'ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 risulti inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato del mese di aprile 2019 (e quindi, una perdita superiore al 33%).

Per la determinazione del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e 2019, occorre far riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Per le imprese che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito della riduzione dei due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi.

Il contributo spetta nella misura di una percentuale della differenza tra l'ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019:

- a) 20% per i soggetti con ricavi non superiori a quattrocentomila euro;
- b) 15% per i soggetti con ricavi fino a un milione di euro;
- c) 10% per i soggetti con ricavi superiori a un milione di euro.

L'importo del contributo a fondo perduto non può essere comunque inferiore a 1.000,00 € per le persone fisiche e a 2.000,00 € per le società.

Nella serata di ieri 10 giugno, è uscito il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, contenente modalità e termini per la presentazione delle domande. Con riferimento ai titolari di reddito agrario, è stato chiarito che il parametro al quale far riferimento per il calcolo del contributo, è il fatturato ai fini IVA in luogo dei ricavi e compensi. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

Non sono tenuti al versamento del saldo IRAP 2019 né della prima rata dell'acconto IRAP per il 2020, i soggetti con ricavi non superiori a 250 milioni di euro. L'importo dell'acconto per il 2020 non versato verrà escluso dal calcolo del relativo saldo.

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d'azienda

È istituito un credito d'imposta del 60% dell'ammontare mensile dei mesi di marzo, aprile e maggio del **canone di locazione di immobili a uso non abitativo** destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, o professionale. Il credito d'imposta spetta nella misura del 30% dei canoni di contratti di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile strumentale.

Condizione necessaria per fruire del credito d'imposta è aver subito una diminuzione del fatturato di almeno il 50% in ciascun mese di riferimento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il credito d'imposta è calcolato con riferimento a quanto effettivamente versato in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, mentre per le strutture ricettive con attività solo stagionale, dei mesi di aprile, maggio e giugno. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

È prevista una **detrazione fiscale del 110%** per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi, con fruizione della detrazione in 5 rate annuali di pari importo o opzione per la trasformazione in credito d'imposta o sconto per l'importo corrispondente alla detrazione. Gli interventi ammessi, tutti da documentare da attestazioni ed asseverazioni di tecnici abilitati, si possono così esemplificare: Interventi di efficienza energetica specificamente previsti con aumento di 2 classi energetiche dell'edificio; Interventi di riduzione del rischio sismico; Installazione di impianti fotovoltaici; Installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

Le detrazioni sopra riportate si applicano agli interventi effettuati:

- dai condomini;
- dalle persone fisiche solo su unità immobiliari **adibite ad abitazione principale**;
- dagli istituti autonomi case popolari (IACP);
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

In luogo della detrazione da sfruttare nella propria dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono optare per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto in fattura anticipato dal fornitore oppure per la trasformazione in credito d'imposta, con possibilità di cessione a terzi.

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

È istituito un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000,00 €, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchi per il controllo della temperatura dei dipendenti e utenti. **Tra le attività beneficiarie del credito d'imposta le attività**

agrituristiche di ristorazione ed alloggio. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione.

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

Per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021, è prevista la possibilità per il soggetto avente diritto ad alcune detrazioni fiscali (recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici) di **optare** alternativamente:

- per un contributo sotto forma di **sconto in fattura anticipato dal fornitore** che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito;
- per la trasformazione dell'importo della detrazione in **credito d'imposta da utilizzare anche in compensazione**, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti.

Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità attuative comprese l'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

A decorrere dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari possono **optare per la cessione dei crediti d'imposta ad altri soggetti**, relativamente ai seguenti benefici:

- a) credito d'imposta per botteghe e negozi;
- b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili non abitativi e di affitto d'azienda;
- c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
- d) credito d'imposta per sanificazione.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità attuative comprese l'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa

L'articolo 123 del Decreto sopprime le cosiddette "clausole di salvaguardia" che, a decorrere dal 1° gennaio del 2021, prevedevano aumenti delle aliquote IVA e delle accise sui carburanti; rimangono pertanto inalterate le aliquote IVA del 10% e del 22% nonché le aliquote di accisa sulla benzina e gasolio.

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione

La norma introduce un nuovo credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000,00 €, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Possono beneficiare del credito le spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

Proroghe dei termini di ripresa dei versamenti fiscali e previdenziali sospesi

Il decreto-legge dispone che i versamenti sospesi nel periodo di emergenza sanitaria sono, in linea generale, prorogati al **16 settembre 2020** senza applicazioni di ulteriori sanzioni e interessi, ovvero, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di settembre con scadenza il 16 di ogni mese.

Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa

In particolare, si segnala quanto segue:

- viene prorogato al 30 settembre 2020 il termine per l'introduzione del DAS;
- viene prorogato al 1 gennaio 2021 il termine per gli esercenti depositi di carburante di capacità superiore a 10 metri cubi e gli esercenti impianti collegati a serbatoi di capacità globale superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, per l'obbligo della comunicazione di attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane. A tali soggetti sarà attribuito un codice identificativo.

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

È prorogata fino al 1 gennaio 2021 la **non applicazione delle sanzioni** agli operatori economici che trasmettono telematicamente o tramite Registratore Telematico i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo (in luogo del termine previsto dei 12 giorni successivi) a quello di effettuazione dell'operazione.

Lotteria dei corrispettivi

La norma rinvia al 1° gennaio 2021 i termini a partire dai quali decorre la lotteria dei corrispettivi, inizialmente prevista a partire dal 1° luglio 2020.

Tax credit vacanze

Viene istituito, per il 2020, un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000,00 €, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il **pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast.**

Il credito è attribuito nella misura di 500,00 € per ogni nucleo familiare. L'importo scende a 300,00 € per i nuclei familiari di 2 persone e 150,00 € per quelli composti da 1 persona.

Il credito è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

- a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva o da un singolo agriturismo;
- b) il corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale indicare il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito;
- c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell'80%, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi (es. impresa agrituristica) sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, compresi istituti di credito o intermediari finanziari.

In caso di indebito utilizzo del credito, risponde principalmente il soggetto richiedente rispetto al fornitore dei servizi e i cessionari.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare sentito l'INPS e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative delle disposizioni in parola.

Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

La disposizione prevede che **non è dovuta la prima rata IMU 2020**, in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per gli immobili:

- a) adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e termali;
- b) rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli **agriturismo**, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Tra le altre disposizioni contenute nel Decreto, la riduzione dell'aliquota IVA sui dispositivi di protezione individuale, la proroga della rideterminazione del costo d'acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili, il rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'ADE delle precompilate delle dichiarazioni IVA, la sospensione della compensazione tra crediti d'imposta e ruoli esattoriali, l'incremento del limite anno ai crediti compensabili, le modifiche al calcolo ISA per gli effetti della crisi, la sospensione dei pignoramenti su stipendi e pensioni, la sospensione delle verifiche fiscali, la sospensione dei versamenti dei carichi affidati alla riscossione e della rottamazione.

Emersione di rapporti di lavoro

Il Decreto ha previsto per i datori di lavoro italiani – comunitari – extracomunitari con permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, la possibilità di:

1. REGOLARIZZARE un rapporto di lavoro (in nero) con lavoratori extracomunitari non regolarmente presenti sul territorio nazionale;
2. REGOLARIZZARE un rapporto di lavoro (in nero) con lavoratori comunitari o italiani;
3. AVVIARE un nuovo rapporto di lavoro con lavoratori extracomunitari non regolarmente presenti sul territorio nazionale.

Le istanze dovranno essere presentate nel periodo intercorrente tra il **1° giugno 2020 ed il 15 luglio 2020**.

Per i datori di lavoro è previsto un costo di **500,00 euro** per lavoratore ed il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale (quest'ultimo solo per i casi di emersione di lavoratori in nero). Sono ammessi alla procedura di che trattasi solo il **settore agricolo ed il settore domestico**.

Per l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro o per l'emersione di un rapporto irregolare, il cittadino extracomunitario deve:

- a. Essere stato sottoposto a rilievi foto dattiloscopici prima dell'**8 marzo 2020** e non deve aver lasciato l'Italia dopo tale data.
- b. In alternativa deve dimostrare di aver soggiornato in Italia precedentemente all'**8 marzo 2020** (dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 68/2007 ovvero altra documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici) e non deve aver lasciato l'Italia dopo tale data.

Indennità per i lavoratori domestici

Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del **23 febbraio 2020**, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a **10 ore settimanali** è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, **un'indennità pari a 500 euro**, per ciascun mese. Le indennità sono riconosciute a condizione che i **lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro**.